



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2018/0082(COD)

26.9.2018

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Relatore per parere (*): Marc Tarabella

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Complessivamente, il relatore accoglie con favore l'approccio proposto dalla Commissione come primo passo per regolamentare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. È convinto tuttavia che alcuni punti della proposta dovrebbero essere chiariti e migliorati.

Le principali modifiche introdotte dal relatore sono le seguenti:

1. Estensione dell'ambito di applicazione intorno a 3 assi:

- ampliamento dell'ambito di applicazione relativo ai prodotti agricoli al fine di proteggere tutti i fornitori, compresi i produttori agricoli che forniscono prodotti elencati nell'allegato I del trattato e non destinati al consumo umano. Tali produttori non si trovano in una situazione diversa rispetto quelli che forniscono generi alimentari e trattarli diversamente sarebbe una discriminazione, vietata dal trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- ampliamento dell'ambito di applicazione all'intera filiera tramite il divieto di pratiche commerciali sleali a beneficio di tutti i produttori e tutti gli acquirenti. La proposta deve fornire uno strumento di intervento agli attori più vulnerabili con potere contrattuale molto limitato. Analogamente, la scelta di vietare le pratiche commerciali sleali solamente per determinati operatori è discutibile; se tali pratiche sono sleali, devono essere vietate per tutti gli operatori. Tutte le imprese dovrebbero rispettare le regole di buone pratiche concorrenziali, buona fede e lealtà nei rapporti contrattuali. Nuovamente, tali trattamenti diversi non sono giustificati da differenze tra situazioni obiettive e costituiscono pertanto discriminazione;
- ampliamento dell'ambito di applicazione a tutti gli acquirenti che acquistano e vendono sul mercato interno, compresi quelli con sede in paesi terzi. L'estensione dell'ambito di applicazione è in linea con una maggiore protezione dei fornitori più vulnerabili.

2. Definizione e divieto di pratiche commerciali sleali

Le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese non sono definite dal diritto dell'Unione. È pertanto necessario proporre una definizione sufficientemente ampia, che risulta particolarmente utile nelle situazioni che non corrispondono a quelle figuranti nell'elenco esaustivo di pratiche commerciali.

Dato che il diritto dell'Unione non dispone ancora di un quadro giuridico relativo alle condizioni sleali nei rapporti tra imprese, è necessario occuparsi dei fornitori, in molti casi agricoltori o PMI e quindi "parti deboli" nei contratti, e istituire un regime atto a proteggerli. Tale tutela dovrebbe riportare l'equilibrio di poteri durante le trattative contrattuali con gli acquirenti. Il relatore ritiene che le pratiche commerciali sleali tra gli acquirenti e i fornitori dovrebbero essere vietate in linea di principio, non limitandosi alle pratiche figuranti nell'elenco restrittivo proposto dalla Commissione. Questo è il significato dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva proposta. Il suddetto elenco non deve impedire di sanzionare altre pratiche sleali che non necessariamente figurano in esso. Tutte le pratiche commerciali sleali e lo sfruttamento dello stato di dipendenza economica vanno vietati, altrimenti la direttiva sarebbe priva di significato. Il relatore propone inoltre di aggiungere all'elenco di pratiche commerciali sleali vietate il rifiuto di concludere un contratto scritto con un fornitore o il rifiuto di comunicare a un fornitore le condizioni generali di vendita o la mancata comunicazione dettagliata e chiara riguardo ai termini contrattuali di acquisto. Il relatore aggiunge infine all'elenco di pratiche commerciali

sleali da vietare la vendita sottocosto di prodotti agricoli o generi alimentari, tranne quando riguarda prodotti con scadenza due giorni dopo la data di vendita, qualora non sia stata concordata in termini chiari e non ambigui al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

3. Denunce da parte del fornitore nel luogo di stabilimento dell'acquirente o del fornitore

La proposta della Commissione, che prevede che il fornitore presenti una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata, non protegge in misura sufficiente il fornitore, che dovrà redigere la denuncia in una lingua diversa dalla propria e in un modo che non sarà in grado di comprendere. Tutela maggiormente il fornitore una misura che preveda che il fornitore si rivolga all'autorità dello Stato membro in cui è situato e che quest'ultima trasmetta la denuncia all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente.

4. Mediazione o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie

Il relatore propone un nuovo articolo sul ricorso alla mediazione o ad altri meccanismi nel caso di una controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a pratiche commerciali sleali.

5. Istituzione di una "Rete dei servizi di contrasto dell'Unione"

Il relatore crede fermamente che sia necessario un meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto, che potrebbe assumere la forma di una rete, al fine di promuovere il coordinamento tra le autorità di contrasto, le istituzioni dell'UE e gli attori interessati della filiera. Il relatore auspica di aggiungere una reale dimensione europea alla rete conferendole la facoltà di coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza di applicazione degli Stati membri, al fine di migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerate pratiche commerciali sleali. Esiste un meccanismo simile nell'ambito del diritto della concorrenza (Rete europea della concorrenza, REC) che contribuisce al coordinamento tra le autorità nazionali in materia di concorrenza e a discussioni fondate su dati concreti ed esperienze di applicazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nel 2010, il Forum di alto livello guidato dalla Commissione ha approvato

una serie di principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare concordati dalle organizzazioni imprenditoriali che rappresentano tutti gli anelli della filiera alimentare, compresi gli agricoltori. Tali principi sono diventati la base per l'iniziativa della filiera avviata nel 2013.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella filiera alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di ***transito "dal produttore al consumatore"***. Gli operatori commercializzano i prodotti alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, ***per uso alimentare, e*** altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare.

Emendamento

(3) Nella filiera ***agricola e*** alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti ***agricoli e*** alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di ***consegna***. Gli operatori commercializzano i prodotti ***agricoli o*** alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare, ***e i prodotti agricoli***.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) ***Il*** numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo

Emendamento

(5) ***La libertà contrattuale è il fulcro di qualsiasi rapporto tra le imprese nell'economia di mercato e le parti dovrebbero poter stilare i contratti più adatti alle loro esigenze. Tuttavia, il*** numero e le dimensioni degli operatori

scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni.

variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. **Di conseguenza**, le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nella maggior parte degli Stati membri, anche se non in tutti, esistono norme nazionali specifiche che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare. **Anche quando è possibile fare affidamento sul diritto contrattuale o su iniziative di autoregolamentazione**, il timore di ritorsioni nei confronti di un denunciante **limita di fatto l'utilità dei** mezzi di ricorso **previsti**. Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano alle autorità amministrative il compito di farle rispettare. Laddove esistono, tuttavia, tali norme sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro.

Emendamento

(6) Nella maggior parte degli Stati membri, anche se non in tutti, esistono norme nazionali specifiche che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare. Il timore di ritorsioni nei confronti di un denunciante **è spesso indicato come un problema quando si intendono utilizzare i** mezzi di ricorso. Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano alle autorità amministrative il compito di farle rispettare. Laddove esistono, tuttavia, tali norme sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurre la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, **a condizione che tutti questi soggetti rientrino nella definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹²**. Tali fornitori **di micro, piccole o medie dimensioni** sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria **sulle piccole e medie imprese** causata dalle pratiche commerciali sleali attraverso spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi **di piccole e medie dimensioni** nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati.

¹²GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento

(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurre la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti **agricoli o** alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Tali fornitori sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria causata dalle pratiche commerciali sleali attraverso spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati.

Motivazione

L'emendamento mira ad ampliare l'ambito di applicazione vietando le pratiche commerciali sleali a beneficio di tutti i produttori e tutti gli acquirenti. La proposta deve fornire uno strumento di intervento agli attori più vulnerabili con potere contrattuale molto limitato. Se le pratiche commerciali sono sleali, devono essere vietate per tutti gli operatori. Tutte le imprese dovrebbero rispettare le regole di buone pratiche concorrenziali, buona fede e lealtà nei rapporti contrattuali. Trattamenti diversi non sono giustificati da differenze in situazioni obiettive e sufficienti e costituiscono pertanto discriminazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi connessi alla trasformazione e alla distribuzione nella catena di approvvigionamento agricola e alimentare. Servizi quali ad esempio il trasporto, la disinfezione o la fatturazione non dovrebbero rientrare in tale ambito, in quanto non sono collegati alla trasformazione e alla distribuzione nella filiera agricola e alimentare.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Poiché il luogo di stabilimento di un acquirente non sempre è lo stesso luogo in cui vengono consegnati e commercializzati i prodotti agricoli e alimentari, le norme pertinenti dovrebbero applicarsi a tutti gli acquirenti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, quando i prodotti acquistati sono destinati alla filiera

Motivazione

L'emendamento mira a includere nell'ambito di applicazione della direttiva tutti gli acquirenti che acquistano e vendono sul mercato interno, compresi quelli con luogo di stabilimento in paesi terzi, al fine di evitare situazioni in cui tali acquirenti potrebbero non rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva in oggetto.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti **stabiliti nell'Unione**, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione.

Emendamento

(8) Quando vendono prodotti **agricoli e** alimentari ad acquirenti, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione.

Motivazione

La quota di entrate sempre più esigue percepita dai produttori su piccola scala e dai lavoratori dei paesi in via di sviluppo e le condizioni di lavoro a cui sono soggetti per effetto delle pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio la politica di sviluppo dell'Unione e i suoi obiettivi nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un

Emendamento

(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un

livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti **medio-piccoli** dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno.

livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera **agricola e** alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano.

Emendamento

(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, **o in collegamento con la prestazione di servizi da parte dell'acquirente al fornitore**, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono

Emendamento

(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori **o di fornitori o di** associazioni di organizzazioni di

servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto.

produttori, **nonché di organizzazioni che lavorano con i produttori o che dispongono di una comprovata esperienza in materia di pratiche commerciali delle filiere agricole e alimentari, comprese le organizzazioni non governative e della società civile**, possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È opportuno prestare particolare attenzione alla tutela dell'identità dei denuncianti e delle altre vittime di pratiche sleali qualora l'autorità adempia all'obbligo di cui all'articolo 6, lettera e), della direttiva.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di **raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni**. Esse dovrebbero avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica

(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di **assolvere i propri doveri**. Esse dovrebbero avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata **al fine di garantire il giusto e corretto**

vietata. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere sanzioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. **La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente** per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. **In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera.**

funzionamento della filiera agricola e alimentare. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere **penalità, comprese sanzioni pecuniarie e di altro tipo,** e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. **È necessario istituire una "rete dei servizi di contrasto dell'Unione" ("la rete"), gestita dalla Commissione, avente l'obiettivo di coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e di migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza in materia di applicazione degli Stati membri,** per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. **La rete dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerati pratiche commerciali sleali e ad affrontare meglio potenziali pratiche commerciali sleali transfrontaliere.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Al fine di migliorare il funzionamento della filiera agricola e alimentare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di incoraggiare il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, mentre la Commissione dovrebbe facilitare il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche tra tutte le parti interessate a livello di UE.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per favorire un'attuazione efficace, la Commissione dovrebbe contribuire all'organizzazione **di** riunioni **tra le autorità di contrasto degli Stati membri** in cui sia possibile scambiarsi le migliori pratiche e condividere le informazioni pertinenti. Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione dovrebbe creare e gestire un apposito sito Internet.

Emendamento

(16) Per favorire un'attuazione efficace, la Commissione dovrebbe contribuire all'organizzazione **delle** riunioni **della rete**, in cui sia possibile scambiarsi le migliori pratiche e condividere le informazioni pertinenti. Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione dovrebbe creare e gestire un apposito sito Internet.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme **di** più **ampia portata** già in vigore o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. Le norme si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie.

Emendamento

(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme più **rigorose** già in vigore o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. Le norme **sarebbero soggette a una procedura di pre-notifica** e si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Ai fini di un'efficace attuazione

Emendamento

(19) Ai fini di un'efficace attuazione

della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori **di piccole e medie dimensioni**, anche degli acquirenti di prodotti alimentari **di piccole e medie dimensioni** lungo la filiera alimentare,

della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera **agricola e** alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori, anche degli acquirenti di prodotti alimentari lungo la filiera alimentare.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

Emendamento

1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera **agricola e** alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

(La sostituzione di "filiera alimentare" con "filiera agricola e alimentare" si applica in tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore **che è una piccola e**

Emendamento

2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore nel vendere prodotti

media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa.

agricoli e alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa.

(La sostituzione di "prodotti alimentari" con "prodotti agricoli e alimentari" si applica in tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) "pratica commerciale sleale": qualsiasi pratica che si discosta nettamente dalle buone pratiche commerciali, è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed è imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte;

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica **stabilita nell'Unione** che acquista prodotti alimentari nel quadro di un'operazione commerciale. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica **diversa da una piccola e media impresa, a prescindere dal suo luogo di stabilimento**, che acquista prodotti **agricoli o** alimentari nel quadro di un'operazione commerciale **a fini di trasformazione o di distribuzione nell'Unione o che fornisce servizi di trasformazione o di distribuzione ai fornitori**. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "prodotti alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione *e* i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione;

Emendamento

d) "prodotti **agricoli o** alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione, i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione *e i prodotti agricoli*;

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti alimentari che diventano inadatti *al* consumo umano se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo.

Emendamento

e) "prodotti **agricoli o** alimentari deperibili": i prodotti **agricoli e** alimentari **freschi** che diventano inadatti **a un uso o a un presunto** consumo umano, **in particolare a seguito della rapida marcescenza dovuta alle caratteristiche naturali dei prodotti**, se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "dipendenza economica": una situazione in cui la cessazione delle relazioni commerciali tra l'acquirente e il fornitore potrebbe compromettere il proseguimento dell'attività di quest'ultimo e in cui il fornitore non dispone di soluzioni alternative alle relazioni commerciali in questione che possano essere attuate in tempi ragionevoli. Si presume che tale situazione si presenti

quando l'acquirente è responsabile di almeno il 40% del fatturato del fornitore.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché **almeno** le seguenti pratiche commerciali siano vietate:

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti;

Emendamento

b) l'acquirente annulla **unilateralmente** ordini di prodotti **agricoli** o alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari;

Emendamento

c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi **o alle modalità di pagamento** dei prodotti **agricoli** o alimentari;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano **presso i locali** dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore.

Emendamento

d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti **agricoli o** alimentari che si verificano **quando il prodotto è diventato di proprietà** dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'acquirente comunica a terzi o utilizza in modo improprio, intenzionalmente o per negligenza, informazioni riservate condivise dal fornitore, ad esempio il contenuto del contratto di fornitura o segreti commerciali; ciò include l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'acquirente al fine di sviluppare un proprio prodotto concorrente;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) l'acquirente impone o tenta di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del suo rischio economico;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari **ed univoci** al momento della conclusione dell'accordo di fornitura:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari, **univoci e di facile comprensione per le parti contraenti** al momento della conclusione dell'accordo di fornitura **o se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, che ha permesso all'acquirente di imporre tali termini:**

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'acquirente impone un pagamento al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti alimentari di quest'ultimo;

Emendamento

b) l'acquirente impone un pagamento al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti **agricoli o** alimentari di quest'ultimo;

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la rivendita in perdita di prodotti agricoli o alimentari è vietata, tranne se riguarda prodotti con scadenza due giorni dopo la data di vendita.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Relazioni contrattuali

Il fornitore può esigere che qualsiasi fornitura di beni o servizi sia oggetto di un contratto di fornitura scritto in un linguaggio chiaro e univoco e che comprenda tutti gli aspetti pertinenti dell'accordo commerciale, specificando almeno i seguenti termini:

(

- a) le parti che stipulano il contratto;***
- (b) l'oggetto del contratto;***
- (c) il volume, il prezzo e la qualità dei prodotti o servizi forniti;***
- (d) il corrispettivo;***
- (e) le sanzioni in caso di mancata esecuzione del contratto;***
- f) la durata e, ove applicabile, il rinnovo del contratto;***
- g) le clausole risolutive, compreso un preavviso ragionevole;***
- h) la legge applicabile.***

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'autorità di contrasto designata.

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. **Un** fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Emendamento

1. **Prima di presentare una denuncia, un fornitore può avvalersi dei servizi di mediazione istituiti, ove disponibili. Ove ciò sia inappropriato o non risolva il problema, il** fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata **o all'autorità di contrasto dello Stato membro nel quale è stabilito il fornitore. In quest'ultimo caso, l'autorità di contrasto trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di aver posto in essere una pratica commerciale vietata.**

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. **Le** organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di **produttori di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si** ritengono **vittime di** una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare **una denuncia**.

Emendamento

2. **Il fornitore o le** organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di **fornitori o di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le organizzazioni professionali agricole il cui membro o i cui** membri si ritengono vittime di una pratica commerciale vietata, **le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società civile senza scopo di lucro, nonché le organizzazioni che lavorano con i produttori o che dispongono di una comprovata esperienza nelle pratiche commerciali della filiera agricola e alimentare** hanno il diritto di presentare **un reclamo a nome dei membri dell'organizzazione o dell'associazione e di essere adeguatamente associati alle procedure, al fine di accertare un'infrazione e conformemente alle**

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di trattamento riservato.

Emendamento

3. L'autorità di contrasto garantisce ***l'anonimato o*** la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione in un'eventuale richiesta di ***anonimato o di*** trattamento riservato. ***L'autorità garantisce l'anonimato o la riservatezza della procedura a beneficio del convenuto. Ciò non osta ai diritti procedurali del convenuto.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se l'autorità di contrasto ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, conduce l'indagine entro un periodo massimo di sei mesi. In casi complessi e debitamente giustificati, tale periodo può essere prorogato per un massimo di sei mesi. L'autorità di contrasto informa il denunciante della proroga e dei relativi motivi.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

***Mediazione o meccanismo alternativo di
risoluzione delle controversie***

- 1. Fatti salvi i poteri e gli obblighi dell'autorità di contrasto stabiliti all'articolo 6, gli Stati membri possono incoraggiare il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie in caso di controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a pratiche commerciali sleali.***
- 2. Il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto del fornitore di presentare una denuncia, come indicato all'articolo 5.***

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto disponga ***di strumenti idonei*** e conferiscono a quest'ultima i seguenti poteri:

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto ***disponga delle risorse necessarie, comprese risorse di bilancio e competenze sufficienti, per adempiere ai propri obblighi*** e conferiscono a quest'ultima i seguenti poteri:

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera b bis (nuova)

b bis) effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) adottare una decisione che constati la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

Emendamento

c) adottare, ***nel quadro della legge nazionale applicabile***, una decisione che constati la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione

d) imporre una ***sanzione pecuniaria*** all'autore della violazione. La ***sanzione*** è efficace, proporzionata e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione;

Emendamento

d) imporre una ***penalità, incluse sanzioni pecuniarie o di altro tipo aventi effetto dissuasivo*** all'autore della violazione, ***in conformità del diritto nazionale***. La ***penalità*** è efficace, proporzionata ***al danno causato*** e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione.

Al momento di determinare la penalità da applicare si tiene conto di eventuali violazioni ripetute da parte dello stesso

operatore;

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera ***nel quadro di una rete dei servizi di contrasto dell'Unione.***

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità di contrasto si riuniscono una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva ***sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e delle migliori pratiche attuate nel settore considerato.*** La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni.

Emendamento

2. Le autorità di contrasto si riuniscono una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva ***nel quadro di una rete dei servizi di contrasto dell'Unione.*** La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Composizione e compiti della rete dei servizi di contrasto dell'Unione

1. La rete di servizi di contrasto

dell'Unione ("la rete") è composta da un rappresentante di ciascuna autorità di contrasto, due rappresentanti della Commissione e i rispettivi supplenti.

La rete si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro.

La rete coinvolge tutti i soggetti interessati nelle discussioni sull'applicazione della presente direttiva al fine di agevolare il dialogo e lo scambio di migliori pratiche e di promuovere un approccio comune.

2 *La rete ha i seguenti compiti:*

(a) discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

(b) agevolare lo scambio di informazioni riguardo a temi pertinenti, anche relativamente ai risultati delle indagini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e a nuovi casi di pratiche commerciali sleali;

(c) coordinare e agevolare in modo coordinato e sistematico lo scambio di informazioni e migliori pratiche riguardo alla legislazione nazionale e all'esperienza in materia di applicazione degli Stati membri, al fine di migliorare la comprensione comune riguardo a quali tipi specifici di pratiche commerciali dovrebbero essere considerati pratiche commerciali sleali e di affrontare più efficacemente potenziali pratiche commerciali sleali transfrontaliere;

(d) valutare e analizzare nuove forme di pratiche commerciali sleali;

(e) esaminare ogni eventuale questione relativa all'applicazione della presente direttiva e adottare orientamenti e raccomandazioni al fine di promuovere un'applicazione coerente della presente direttiva, anche mediante lo sviluppo di una metodologia comune per definire e imporre penalità.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali che vadano al di là di quelle previste agli articoli 3, 5, 6 e 7, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Emendamento

Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali che vadano al di là di quelle previste agli articoli 3, 5, 6 e 7, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno, ***compresi la libera circolazione dei beni e dei servizi e la libertà di stabilimento, la non discriminazione e l'accesso a un controllo giurisdizionale imparziale e indipendente.***

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi nuova norma che vada oltre le disposizioni della direttiva è notificata alla Commissione tre mesi prima della sua applicazione per essere valutata da quest'ultima conformemente alla procedura di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità degli Stati membri

partecipano a discussioni con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di consumatori, sul funzionamento della filiera nel loro Stato membro e sull'efficacia delle loro azioni ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Non prima di*** tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni.

Emendamento

1. ***Entro*** tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. ***Nel quadro di tale valutazione si considera la necessità di riesaminare la presente direttiva, in particolare se debbano essere incluse nuove forme di pratica commerciale sleale.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare	
Riferimenti	COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 2.5.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 2.5.2018	
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018	
Relatore per parere Nomina	Marc Tarabella 23.4.2018	
Esame in commissione	11.7.2018	3.9.2018
Approvazione	24.9.2018	
Esito della votazione finale	+: 21 -: 6 0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eric Andrieu, Philippe Loiseau	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

21	+
ECR	Richard Sulík
EFDD	Marco Zullo
ENF	Philippe Loiseau
GUE/NGL	Jiří Maštálka
PPE	Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein
S&D	Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella
VERTS/ALE	Pascal Durand, Igor Šoltes

6	-
ALDE	Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic
ECR	Daniel Dalton, Nosheena Mobarik
EFDD	John Stuart Agnew
PPE	Anna Maria Corazza Bildt

3	0
ECR	Anneleen Van Bossuyt
PPE	Carlos Coelho, Andreas Schwab

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti